

REGOLAMENTO COMITATO ETICO

Approvato da Comitato Tecnico Organizzatore del 17-09-2019 Rev-1 delibera del Comitato Tecnico Organizzatore del 30-03-2023

1



REGOLAMENTO COMITATO ETICO UNICAMILLUS - SAINT CAMILLUS INTERNATIONAL UNIVERSITY OF HEALTH AND MEDICAL SCIENCES

Art. 1 Istituzione

Il Comitato Etico è un organismo indipendente istituito presso UniCamillus - Saint Camillus International University Of Health And Medical Sciences (d'ora in avanti "UniCamillus"), ai sensi della vigente normativa in tema di Comitati Etici.

Art. 2 Funzioni nell'ambito della sperimentazione clinica.

- 2.1 Il Comitato Etico svolge le seguenti funzioni:
- 1) formula pareri in relazione a questioni etiche connesse con le attività scientifiche e assistenziali inerenti l'attività di UniCamillus o richieste ad UniCamillus allo scopo di proteggere e promuovere il valore della persona umana. Possono richiedere pareri al Comitato Etico i soggetti che operano all'interno di UniCamillus e i componenti dello stesso Comitato Etico. Il Comitato Etico è tenuto a rilasciare un parere scritto sulle richieste che gli sono sottoposte entro un mese dal momento in cui pervengono al Presidente.
- 2) organizza seminari e incontri per diffondere tematiche di bioetica, anche rivolti ai cittadini.

Art. 3 Ulteriori funzioni

3.1 Il Comitato Etico tutela i diritti, il benessere e la sicurezza dei soggetti che decidono di partecipare ad uno studio clinico.

Il Comitato Etico tutela i soggetti coinvolti in uno studio attraverso lo svolgimento delle seguenti funzioni:

- esame
- valutazione
- approvazione
- monitoraggio
- revisione dei protocolli di sperimentazione clinica

e quant'altro previsto dalla normativa vigente.

Art. 4 Composizione e durata



- 4.1 Il Comitato Etico è costituito da membri interni ed esterni ad UniCamillus, designati sulla base della valutazione di professionalità, documentata conoscenza ed esperienza necessarie a valutare gli aspetti etici, scientifici e metodologici degli studi proposti.
- 4.2 I membri del Comitato Etico, in numero non inferiore a tre, sono nominati dal Rettore e designano al loro interno il Presidente ed il Vice Presidente. I membri restano in carica per tre anni e possono essere confermati per una sola volta.
- 4.3 I componenti che non partecipano a più di tre riunioni consecutive senza giustificazione o al 50% delle sedute in un anno, vengono dichiarati decaduti dall'organo di amministrazione che li ha nominati.
- 4.4 In caso di dimissioni, revoca per gravi motivi, permanente impedimento o decesso di uno o più membri del Comitato, il Presidente ne chiede la sostituzione al Rettore, onde assicurare la funzionalità e la continuità dell'attività del Comitato.
- In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica della maggioranza dei membri, il Comitato Etico decade nella sua integralità e dovrà essere rinominato da parte del Rettore.
- 4.5 Tutti i componenti del Comitato sono tenuti alla segretezza sugli atti connessi alla loro attività.
- 4.6 Il Comitato, qualora lo ritenga opportuno, può avvalersi di esperti esterni con esperienza in specifiche aree non coperte dai membri del Comitato Etico.
- 4.7 Il Comitato si fornisce di un regolamento interno approvato a maggioranza dai suoi membri e le cui modifiche vanno presentate in una delle riunioni del Comitato ed approvato nelle riunioni successive, nel rispetto del presente regolamento.
- 4.8 Il Comitato è coadiuvato da una Segreteria Tecnico Scientifica il cui responsabile svolge le funzioni di Segretario del Comitato.
- 4.9 L'incarico è onorario e ai componenti è riconosciuto il rimborso spese, che può assolto anche in forma sostitutiva con la corresponsione di un gettone di presenza

Art. 5 Indipendenza del Comitato

- 5.1 L'indipendenza del Comitato Etico è garantita dai seguenti elementi:
- presenza di personale non dipendente dalla struttura ove esso opera;
- assenza di rapporti gerarchici rispetto ad altri Comitati Etici;
- assenza di subordinazione gerarchica del Comitato nei confronti di UniCamillus;
- estraneità e mancanza di conflitti di interesse dei votanti rispetto alla sperimentazione proposta;
- mancanza di cointeressenze di tipo economico tra i membri del Comitato e le aziende del settore farmaceutico che richiedono la sperimentazione.

Art. 6 Funzionamento

6.1 Le riunioni del Comitato Etico sono convocate dal Presidente di norma almeno due volte all'anno. Ulteriori riunioni del Comitato Etico sono convocate dal Presidente, di sua iniziativa o qualora ne faccia richiesta motivata almeno la metà dei suoi membri. La convocazione è effettuata dall'Ufficio Segreteria con lettera trasmessa, anche via fax o via e-mail, ai singoli componenti, almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione, contenente l'ordine del giorno e le indicazioni del materiale necessario per la seduta.

In caso di urgenza, la convocazione potrà essere effettuata per fax o e-mail, spedito almeno 2 (due) giorni prima della data di riunione.



6.2 Ciascuna questione posta all'ordine del giorno è introdotta dal Presidente. È facoltà del Presidente nominare un relatore per introdurre le questioni all'ordine del giorno sottoposte al parere del Comitato.

Al termine della relazione introduttiva, il Comitato Etico è chiamato a discutere la questione introdotta.

Al termine della discussione la questione è sottoposta alla votazione collegiale.

6.3 Il Comitato può esprimersi nel modo seguente:

- parere favorevole (- favorevole; favorevole con formulazione di raccomandazioni; favorevole con richiesta di modifiche alla cui ottemperanza è subordinato l'inizio della sperimentazione senza o con ulteriore valutazione da parte del CE);
- parere favorevole con riserva per richiesta di modifiche o integrazioni (lo studio viene rinviato allo sperimentatore e/o allo sponsor con la richiesta di ulteriori informazioni al cui ottenimento è subordinata la formulazione del parere stesso).
- parere sospeso la valutazione dello studio viene rinviata a successiva seduta in funzione di chiarimenti.
- parere non favorevole;

6.4 Di ogni seduta del Comitato è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 7 Incompatibilità e astensioni dalle votazioni

7.1 Sono tenuti ad astenersi dalla votazione i componenti che siano direttamente o indirettamente coinvolti nella ricerca o nella sperimentazione esaminata dal Comitato Etico.

Il Comitato Etico individua le eventuali incompatibilità all'apertura di ciascuna seduta. Nei casi in cui uno o più membri siano incompatibili, le decisioni del Comitato dovranno essere adottate dalla maggioranza dei membri rimanenti.

Art. 8 Norme finali e di rinvio

- 8.1. Per tutto quanto non disciplinato nel presente regolamento, si fa riferimento alle disposizioni vigenti in tema di Comitati etici e sperimentazione clinica in quanto applicabili.
- 8.2 Non rientrano nei compiti del Comitato le funzioni che dalla normativa vigente sono riservati in via esclusiva ai Comitati Etici e altri enti del settore previsti da legge; conseguentemente i pareri espressi dal Comitato non sono sostitutivi di quelli prescritti obbligatoriamente dalla vigente normativa in materia